


L 1031-01

ORIGINALE

COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO: RAGIONERIA

SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

ASSESSORE AL COMMERCIO, CON DELEGA AL BILANCIO

Proposta di deliberazione prot. n° 04.....del 3/06/2021

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 232

OGGETTO: Approvazione preconsuntivo al 31/12/2020

Il giorno 03.06.21 ^(*) nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° NOVE Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

ASSESSORI(*):Carmine PISCOPO
(Vicesindaco)

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Ciro BORRIELLO

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Donatella CHIODO

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Alessandra CLEMENTE

P	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

Raffaele DEL GIUDICE

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Luigi FELACO

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Rosaria GALIERO

P	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

Marco GAUDINI

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Lucia Francesca MENNA

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Giovanni PAGANO

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Annamaria PALMIERI

P	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(*) I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: Sindaco Luigi de MAGISTRISAssiste il Segretario del Comune: Cinzia BORRADO

in modalità VIDEOCONFERENZA

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto

Il Vice Segretario Generale

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessora al Commercio, con delega al Bilancio, dott.ssa Rosaria Galiero

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 10/12/2020 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 10/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 4/8/2020 è stato approvato il rendiconto della gestione 2019;
- l'art. 52 comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (*"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*) ha differito al 31 luglio 2021 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e del rendiconto della gestione 2020, per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti;
- il Comune di Napoli
 - ha incassato a titolo di anticipazioni di liquidità, ex D.L. 35/2013, l'importo complessivo di € 1.163.093.915,09 negli anni 2013 e 2014, e ha rimborsato € 22.608.021,93 nell'esercizio 2014 e l'ulteriore importo complessivo di € 176.281.858,80 dal 2015 al 2020;
 - è attualmente in esercizio provvisorio, autorizzato – fino al 31 luglio prossimo – dal citato art. 52 del D.L. 73/2021,
- ai fini della formazione del rendiconto della gestione 2020, assume fondamentale rilievo la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 10/2/2021, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 39-ter commi 2 e 3, del D.L. 162/2019 convertito in Legge n. 8/2020, norma che disciplinava la contabilizzazione del Fondo relativo alle anticipazioni di liquidità, acquisite dagli enti locali ex D.L. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, per la quota non ancora rimborsata al 31/12/2019.

Richiamati

- il paragrafo 8.11 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria, secondo cui *Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente;*
- L'art. 1 comma 897 della Legge 30/12/2018, n. 145 che, nel disciplinare l'applicazione al bilancio di previsione delle quote vincolate del risultato di amministrazione, prevede che *in caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.*
- L'art. 187 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 167/2000 commi:

Il Vice Segretario Generale



- 3: *Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sè stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.*
 - 3-quater: *Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato;*
 - e 3-quinquies: *Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo applicano al bilancio quote vincolate accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.*
- L'art. 188 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 167/2000 comma:
- 1-ter: *A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 3.*
- Il paragrafo 9.2.14 del principio contabile applicato della competenza finanziaria, secondo il quale *L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E della sezione 2 del prospetto), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio. È necessario che l'ente proceda all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria.*
- Il paragrafo 9.2.27 del principio contabile applicato della competenza finanziaria, secondo il quale *con riferimento al disavanzo di amministrazione presunto, se non è migliorato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e presumibilmente non recuperate sono interamente applicate*

Il Vice Segretario Generale

al primo esercizio del bilancio di previsione nel quale è stato determinato il risultato di amministrazione presunto, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo presunto è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

Rilevato che

- vari dirigenti comunali, competenti alla gestione di procedimenti le cui risorse finanziarie risultano confluite, al 31/12/2020, nelle quote vincolate del risultato di amministrazione, hanno presentato documentate relazioni attestanti la necessità di proseguire o avviare attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente;
- si rende pertanto necessaria l'approvazione di preconsuntivo alla data del 31/12/2020 al fine della verifica a tale data, ai sensi dell'art. 187 comma 3-quater del TUEL, delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Considerato, in merito alla definitiva determinazione del risultato 2020, che il fondo contenzioso e gli altri accantonamenti attinenti passività potenziali sono stati quantificati in base alle relazioni e segnalazioni dei competenti dirigenti e che per essi sono ancora possibili modifiche, rispetto al valore di cui al risultato presunto, essendo ancora in corso di svolgimento approfondimenti e verifiche, di concerto con i dirigenti. Tali verifiche ed adempimenti, ancora in corso, potranno determinare variazioni al *Totale della parte disponibile*, quantificato nell'allegata tabella del risultato presunto.

Considerato inoltre che, ai fini della formazione del rendiconto della gestione 2020, assumono fondamentale rilievo gli effetti finanziari della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 10/2/2021, pubblicata in G.U. il 5/5/2021, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 39-ter commi 2 e 3, del D.L. 162/2019 convertito in Legge n. 8/2020, norma che disciplinava la contabilizzazione del Fondo relativo alle anticipazioni di liquidità, acquisite dagli enti locali ex D.L. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, per la quota non ancora rimborsata al 31/12/2019.

In proposito, si rappresenta quanto segue:

- la questione del Fondo Anticipazioni di Liquidità (di seguito, FAL) nasce a partire dal 2015, quando, nell'operazione di riaccertamento straordinario preordinata al passaggio in contabilità armonizzata, gli impegni di spesa, già conservati nei rendiconti fino al 31/12/2014 a favore di Cassa depositi e prestiti a fronte del debito da restituzione delle anticipazioni erogate ai comuni fino al 31/12/2014, furono necessariamente cancellati non corrispondendo a debiti esigibili (scaduti); gli stessi furono fatti confluire in un apposito fondo (il FAL);
- nel 2015, il D.L. 78/2015, all'art. 2 comma 6, stabilì che il FAL fosse utilizzato ai fini dell'accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) nel risultato di amministrazione, ossia al fondo nel quale gli enti devono accantonare la quota di entrate che, in base all'andamento storico della riscossione, risultano non incassate nell'ambito di un normale ciclo annuale di riscossione;
- il disposto dell'art. 2 comma 6 del D.L. 78/2015 è stato confermato dal legislatore con la norma interpretativa dettata dall'art. 1, comma 814, della Legge 205/2017;
- nel 2020, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 4/2020 pubblicata in G.U. il 29/1/2020, ha dichiarato l'incostituzionalità sia dell'art. 2, comma 6, del D.L. 78/2015, convertito in Legge

Il Vice Segretario Generale

125/2015, sia dell'art. 1, comma 814, della Legge 205/2017, in quanto in contrasto con gli artt. 81 (equilibrio di bilancio), 97 (equilibrio e sostenibilità del debito pubblico) e 119, sesto comma (divieto di indebitamento per gli enti territoriali, se non per finanziare gli investimenti), della Costituzione; nella motivazione della sentenza, la Corte Costituzionale affermava che

“ non è affatto necessario che l'amministrazione comunale riapprovi – risalendo all'indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge. Così, ad esempio, per le sole operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011 – che poi è quello di cui il Comune di Napoli lamenta la notevole entità –, il disavanzo di amministrazione correttamente rideterminato al 1° gennaio 2015 attraverso il riaccertamento straordinario dei residui potrà essere ripianato mediante i precitati accantonamenti fino al limite dei trenta esercizi consentiti da detta norma mentre per i deficit ulteriormente maturati, in conformità al principio tempus regit actum, saranno applicate le norme vigenti nel corso dell'esercizio in cui tale ulteriore deficit è maturato.”;

- a seguito della sentenza 4, il legislatore è intervenuto introducendo con la Legge 8/2020, in sede di conversione del D.L. 162/2019, l'art. 39-ter che - al comma 1 - stabilisce che,

“ Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019”;

il successivo comma 2 stabilisce che

“ l'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio”;

il comma 3 dell'art. 39-ter, inoltre, introduce un sistema di contabilizzazione del FAL (utilizzo annuale) uguale a quello in essere per le Regioni ai sensi dell'art. 1, comma 693 e seguenti, della Legge 208/2015, tuttora vigente;

- l'art. 39-ter è stato dichiarato incostituzionale con la recentissima pronuncia n. 80/2021, per violazione degli artt. 81, 97, comma 1, e 119, comma 6, della Costituzione;

nelle motivazioni, la Corte precisa che

“ La disposizione censurata è stata introdotta per dare attuazione alla sentenza di questa Corte n. 4 del 2020, la quale, in realtà, non abbisognava di alcun intervento attuativo, non essendo necessaria la riapprovazione dei bilanci antecedenti alla pronuncia, mentre dovevano essere ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti. In tal modo è possibile ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge e, in particolare, per i deficit ulteriormente maturati, in conformità al principio tempus regit actum, facendo applicazione delle norme vigenti nel corso dell'esercizio in cui tale ulteriore deficit è maturato. Per cui «[i]l sistema così sinteticamente delineato serve per attribuire “a ciascuno il suo” in termini di responsabilità di gestione, affiancando all'operato del breve periodo la situazione aggiornata degli effetti delle amministrazioni

Il Vice Segretario Generale 


pregresse» (sentenza n. 4 del 2020).»;
 inoltre, in altro passaggio della motivazione, la Corte afferma che
 “La previsione, contenuta nel comma 2 dell’art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, comporta una diluizione degli oneri di ripianamento omologa allo stesso periodo temporale previsto per il rimborso dell’anticipazione di liquidità, recando un immediato effetto perturbatore degli equilibri di bilancio sin dall’anno 2020, alterando i saldi e consentendo di celare parte delle maggiori passività emerse con la corretta appostazione del FAL. Tale disposizione introduce una rilevante deroga alle ordinarie regole di ripiano del maggior disavanzo eventualmente emerso, dilatando i tempi di rientro dal deficit, che così si sottraggono all’art. 188 TUEL, disposizione già ritenuta in grado di dettare procedure e adempimenti immediatamente cogenti, funzionali – tra l’altro – a esaltare l’assunzione della responsabilità del disavanzo in capo alle amministrazioni che si sono succedute (sentenza n. 4 del 2020). Parimenti, questa Corte ha già affermato che la regola fisiologica del rientro dal disavanzo è quella del ripianamento annuale, al massimo triennale, e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale (art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011), e che «[o]gni periodo di durata superiore comporta il sospetto di potenziale dissesto e può essere giustificato solo se il meccanismo normativo che lo prevede sia effettivamente finalizzato al riequilibrio» (sentenza n. 115 del 2020).”.

Richiamato qui di seguito, brevemente, quanto effettuato dal Comune di Napoli:

- in attuazione della sentenza Corte Costituzionale n. 4/2020, nel rendiconto della gestione 2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13/2020
 - ha ridefinito le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo in cui aveva dato applicazione all’art. 2 comma 6 del D.L. 78/2015, in quanto all’epoca vigente, attraverso ricalcolo del risultato di amministrazione all’1/1/2015, peggiorato dell’importo del FAL, residuo a quella data, e rideterminazione dei risultati alla data di chiusura dei successivi esercizi aggravati anch’essi del FAL residuo, deducendo a tal fine – a ciascun 31/12 – la quota capitale che, in ciascun esercizio, era stata rimborsata alla Cassa Depositi e Prestiti;
 - ha ricalcolato, nello stesso rendiconto 2019, le quote di disavanzo recuperate in ciascun esercizio dal 2015 in poi e, nei casi di non completo recupero o di peggioramento del risultato di amministrazione, ha rideterminato le quote a carico degli esercizi successivi;
- in applicazione dell’art. 39-ter, nel bilancio di previsione 2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25/2020 ha applicato il trattamento contabile del FAL come disciplinato dall’art. 39-ter del D.L. 162/2019, secondo quanto previsto
 - dal comma 2: programmando il recupero annuale del disavanzo da FAL, a decorrere dal 2020, per un importo annuo pari all’ammontare dell’anticipazione da rimborsare in ciascun esercizio contemplato dal bilancio di previsione (€ 30.913.038,73 per il 2020),
 - e dal comma 3: prevedendo l’utilizzo in entrata del risultato di amministrazione, per l’importo del FAL accantonato nel risultato di amministrazione al precedente 31/12, e l’iscrizione in spesa dello stesso FAL al netto del rimborso da effettuare in ciascun esercizio.

Rilevato quindi che il Comune di Napoli

- nel rendiconto 2019, ha dato attuazione alla sentenza 4/2020, secondo quanto confermato dalla stessa Corte Costituzionale nella pronuncia 80/021, ove è stata ribadita la necessità che

Il Vice Segretario Generale 

gli enti locali ridefiniscano *le espressioni finanziarie patologiche* (si legga: disavanzi di amministrazione), ricalcolando il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge e applicando le norme vigenti negli esercizi di maturazione dei deficit;

- nel bilancio 2021, ha programmato la complessiva quota di recupero del disavanzo di amministrazione, anche in base all'art. 39-ter D.L. 162/2019, la cui incostituzionalità – dichiarata nel 2021 – avrà effetti sulla verifica del ripiano delle componenti del disavanzo alla data del 31/12/2020, da effettuare, nell'ambito della Relazione sulla gestione 2020 da allegare al rendiconto 2020, ai sensi del paragrafo 13.10.3 del principio contabile applicato della programmazione e del paragrafo 9.2.26 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria; in particolare, nell'ambito di tale verifica, sarà necessario determinare il periodo di ripiano del maggior disavanzo derivante dalla reiscrizione del FAL, tenendo conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 80/2021 e delle norme vigenti in tema di recupero del disavanzo.

Preso atto che l'art. 52 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha istituito, presso il Ministero dell'Interno, un fondo dotato di 500 milioni di € per il 2021 in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del FAL ex art. 39-ter, comma 1, D.L. n. 162/2019; tale fondo è destinato, dalla norma, alla riduzione del disavanzo e sarà ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione dello stesso D.L. n. 73/2021; il riparto terrà conto del maggiore disavanzo dei comuni.

Considerato che nella programmazione finanziaria del 2021, ancora in corso di elaborazione, il Comune disporrà di maggiori risorse da destinare alla copertura del disavanzo di amministrazione rispetto a quanto già programmato per l'annualità 2021 del bilancio di previsione 2020/2022, risorse costituite, tra l'altro, da:

- Contributo a favore degli enti in riequilibrio finanziario per il biennio 2021-2022 ex art. 1 commi 775 - 777 legge 178/2020, ripartito a favore del Comune di Napoli per € 48.067.023,14; il contributo è stato già incassato.
- Proventi derivanti dall'alienazione della rete del gas: le operazioni di gara si sono concluse il 14/4/2021 con proposta di aggiudicazione, sono in corso i controlli ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e si stima di giungere alla stipula contrattuale entro settembre 2021, previo aggiornamento della consistenza del valore residuo degli impianti di proprietà comunale oggetto della dismissione; tale valore definitivo, che darà la misura dell'entrata 2021, è attualmente stimato, presuntivamente, in € 31.113.958,50 come relazionato dal Dirigente del Servizio *Strade e grandi reti tecnologiche* con nota PG 438284 del 3/6/2021
- Proventi dalla alienazione della partecipazione in Terme di Agnano SpA: è attualmente in corso l'interlocuzione con INAIL ai sensi dell'art. 1, comma 419 della Legge n. 145/2018 per l'alienazione del complesso immobiliare, quale attività propedeutica alla dismissione della partecipazione azionaria, che sarà programmata nel bilancio 2021 per € 30.500.000,00 come relazionato dal Dirigente del Servizio *Partecipazioni e bilancio consolidato* con nota PG 222002 del 15/3/2021.
- Ulteriori risorse potranno derivare dal Piano delle alienazioni immobiliari per il 2021, che l'Area Patrimonio sta aggiornando.

Il Vice Segretario Generale

Considerato inoltre che

- il risultato presunto 2020, oggetto della presente proposta, è pari a un disavanzo di € 2.519.761.758,54 che evidenzia un recupero parziale della quota di disavanzo imputata al bilancio di previsione 2020: infatti il recupero, presumibilmente realizzato, rispetto al disavanzo al 31/12/2019 di € 2.613.197.303,16, è di € 93.435.544,62, a fronte della quota programmata a carico del bilancio 2020 di € 167.803.474,26:

Disavanzo di amministrazione 2019	2.613.197.303,16
Disavanzo presunto di amministrazione 2020	2.519.761.758,54
Importo presumibilmente recuperato nel 2020	93.435.544,62
Disavanzo di amministrazione iscritto, prima di tutte le spese, nel bilancio di previsione 2020	167.803.474,26
Importo presumibilmente non recuperato nel 2020	74.367.929,64

- a fronte del presumibile mancato recupero 2020 di € 74.367.929,64, nella predisposizione del bilancio 2021 sarà possibile programmare la disponibilità di maggiori risorse da destinare al recupero del disavanzo per più di 109 milioni di €, come in precedenza riferito:

Contributo ex art. 1 commi 775-777 L. 178/2020	48.067.023,14
Alienazione rete gas	31.113.958,50
Alienazione Terme Agnano	30.500.000,00
Totale	109.680.981,64.

- il presumibile recupero non tiene conto, ancora, delle problematiche derivanti dall'applicazione della sentenza 80/2021 e della eventuale necessità di recuperare l'intero maggior disavanzo da FAL nei modi stabiliti dall'art. 188 comma 1 del TUEL; a fronte dell'onere derivante dalla incostituzionalità dell'art. 39-ter, è stato stanziato specifico fondo dall'art. 52 del D.L. 73/2021, di cui non è stata ancora quantificata la quota spettante a ciascun ente.

Visti

- i principi e regole generali in tema di equilibrio di bilancio, di cui al paragrafo 15 dei Principi generali/postulati (All.1 al D.Lgs. 118/2021), secondo cui, nel sistema di bilancio pubblico, l'equilibrio deve essere rispettato e verificato non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione, e nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione: ciò significa che, in contabilità finanziaria, esiste una continuità inscindibile tra previsione e rendicontazione, nel senso che il rendiconto, nel quantificare la misura del passivo da recuperare (disavanzo di amministrazione) nella successiva gestione del bilancio, definisce anche la misura del ripristino degli equilibri da realizzare nel bilancio di previsione e correlata gestione finanziaria, riflettendosi così sulla capacità di spesa autorizzabile (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania – Delibera 107/2018/PRSP – 10/09/2018);
- l'art. 193 del TUEL;
- la disciplina dettata dall'art. 188 del TUEL e dai vari paragrafi 9.2 del Principio contabile

Il Vice Segretario Generale



applicato concernente la contabilità finanziaria (All.4/2 al D.Lgs. 118/2021), in tema di disavanzo presunto ed effetti sulla gestione finanziaria di competenza.

Rilevata

- a seguito della quantificazione del risultato presunto al 31/12/2020 e della correlata misura del parziale, presunto, recupero di disavanzo in conto della gestione 2020,
- a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del D.L. 162/2019 e della conseguente necessità di rideterminare la quota di maggior disavanzo derivante dalla reiscrizione del FAL, non recuperata,
- in applicazione del complesso di principi e regole in materia di equilibri di bilancio e di effetti del disavanzo presunto sulla gestione finanziaria dell'esercizio,

la necessità che, nella prosecuzione dell'esercizio provvisorio 2021, autorizzato fino al 31/7/2021 dal D.L. 73/2021, la nuova spesa sia assumibile nel rispetto delle regole della gestione provvisoria.

Richiamati

- l'art. 163 comma 2 del TUEL secondo cui *Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*
- la delibera Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, n. 107/2018/PRSP del 10/9/2018 che, nel precludere nel 2018 a carico del Comune di Napoli l'attuazione di programmi di spesa ex art. 148-bis del TUEL, ha formulato indicazioni e prescrizioni in merito alle regole da seguire per l'assunzione di nuova spesa in una situazione di squilibrio di bilancio, stabilendo che:
 - resta impregiudicata l'effettuazione di spesa obbligatoria per legge e per vincoli contrattuali, con la precisazione che *la spesa obbligatoria, in diritto pubblico, e per il bilancio, può attenersi ad obbligazioni non ancora sorte e che allo stesso tempo non possono non essere contratte alla stregua delle funzioni intestate all'ente e al principio di preservazione del patrimonio.*
 - può essere assunta la spesa costituzionalmente necessaria ex art. 117, comma 2 lettera m, della Costituzione, ovvero la spesa necessaria a garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, nei termini oggi disciplinati dalla Legge n. 328/2000
 - le limitazioni di spesa non riguardano la spesa vincolata, ovvero la spesa sostenibile solo previo accertamento di specifica risorsa di entrata destinata per legge alla copertura di una determinata e specifica spesa
 - nei provvedimenti di prenotazione o impegno deve essere motivata e attestata l'obbligatorietà e essenzialità della spesa, che ne giustifica l'assunzione pur ricorrendo all'applicazione delle regole della gestione provvisoria.

Il Vice Segretario Generale

10

Tutto ciò considerato, si propone

- l'approvazione della allegata TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2020
- l'adozione di misure di tutela degli equilibri finanziari, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2021.

Ritenuto che ricorrano i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, in considerazione della necessità palesata dai dirigenti comunali, con proprie documentate relazioni, di procedere ad applicazioni, in esercizio provvisorio 2021, di quote vincolate di risultato di amministrazione al 31/12/2020, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 145 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. L.1031.001.

- TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2020
- Allegato a/1 ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020
- Allegato a/2 ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive.

La Dirigente del Servizio Programmazione e Rendicontazione

Dott.ssa Claudia Gargiulo



Con voti UNANIMI,

DELIBERA

1. Approvare, ai sensi dell'art. 187 comma 3-quater del TUEL, l'allegata TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2020 e gli ELENCHI ANALITICI DELLE RISORSE ACCANTONATE E VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020;
2. Dare atto che il Totale della parte disponibile, pari a un disavanzo presunto di € 2.519.761.758,54, costituisce valore provvisorio, suscettibile di variazione all'esito del completamento della formazione del rendiconto della gestione 2020 e che tale risultato presunto non è migliorato, rispetto al risultato di amministrazione accertato al 31/12/2019, di un importo almeno pari a quello iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del precedente bilancio di previsione 2020.
3. Dare atto che, in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2020 o – se precedente – in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021, si provvederà alla verifica del ripiano delle componenti del disavanzo, prescritta dal Principio contabile applicato della programmazione di bilancio, anche in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021.

Il Vice Segretario Generale



4. Dare atto che, a decorrere dalla esecutività della presente deliberazione e fino all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, l'assunzione di prenotazioni e impegni di spesa a valere sulle risorse finanziarie del 2021 proseguirà secondo le regole della gestione provvisoria, di cui all'art. 163 del TUEL che consentono esclusivamente l'assunzione di:

- a. Spese obbligatorie per legge e per vincoli contrattuali
- b. Spese derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi
- c. Spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente
- d. Spese necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, ai sensi della Legge n. 328/2000
- e. Spese vincolate.

5. Stabilire che i dirigenti, nei provvedimenti di prenotazione o impegno, attesteranno, nelle motivazioni dell'atto, la sussistenza degli elementi che riconducono la spesa da assumere ad una delle casistiche di cui al punto precedente, dichiarando l'obbligatorietà ed essenzialità della spesa stessa.


☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

☒ (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

La Dirigente del Servizio Programmazione e Rendicontazione

Dott.ssa Claudia Gargiulo




VISTO: IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO RAGIONERIA
RAGIONIERE GENERALE

Dott. Raffaele Grimaldi



L'Assessora al Commercio, con delega al Bilancio

Dott.ssa Rosaria Galiero



Il Vice Segretario Generale





.....FAVOREVOLE.....

IL DIRIGENTE

parene allegher.

IL RAGIONIERE GENERALE

CP

Spelle G A

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE - PROT. N. 4 DEL 3/6/2021 (DGC/2021/274)

Il prospetto del Risultato di Amministrazione Presunto al 31/12/2020 evidenzia un disavanzo di amministrazione di € 2.519.761.758,54, valore che, raffrontato al disavanzo 2019 pari a € 2.613.197.303,16, dà luogo al presunto recupero di € 93.435.544,62.

Nel precisare che rispetto alle quote di disavanzo di cui era programmato il recupero nel 2020, il presente risultato di amministrazione presunto evidenzia un mancato recupero di € 74.367.929,64, si rappresenta quanto segue.

La situazione finanziaria del Comune, in concomitanza con la prechiusura dell'esercizio 2020, si caratterizza per i seguenti fattori:

- L'obbligo di recuperare interamente nel 2021, ai sensi dell'art. 188 TUEL, la quota di disavanzo non recuperata nel 2020.
- La disponibilità di risorse finanziarie, da destinare alla copertura di tale onere, di importo complessivamente maggiore del presunto mancato recupero 2020; queste risorse, complessivamente superiori a 109 milioni di €, sono già state realizzate per 48 milioni (contributo ex art. 1 commi 775 - 777 legge 178/2020, già incassato), e sono in avanzata fase di realizzazione per 31,1 milioni, a seguito della aggiudicazione della gara di alienazione della rete del gas.
- La situazione di indeterminatezza del disavanzo da recuperare e del ritmo di tale recupero, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 10/2/2021, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 39-ter commi 2 e 3, del D.L. 162/2019 convertito in Legge n. 8/2020.
- La disponibilità di ulteriori risorse finanziarie destinate dallo Stato - per complessivi 500 milioni di €, con l'art. 52 del D.L. 73/2021, al recupero del disavanzo da parte degli enti che hanno peggiorato il disavanzo al 31/12/2019, rispetto all'esercizio precedente, a seguito della ricostituzione del FAL ex art. 39-ter, comma 1, D.L. n. 162/2019, norma dichiarata incostituzionale. Il riparto di tale fondo avverrà con decreto ministeriale, entro 30 giorni dalla data di conversione dello stesso D.L. n. 73 approvato in data 25/5/2021, tenendo conto del maggiore disavanzo di ciascun comune.

Tali risorse saranno poste a copertura delle quote di disavanzo imputate all'annualità 2021, iscrivendole - con tale destinazione - nella programmazione 2021 in sede di approvazione del prossimo bilancio di previsione.

Nel contempo, l'emersione di quote di disavanzo non recuperate e l'indeterminatezza dei valori finanziari negativi, complessivi, derivante dall'avvenuta applicazione nel 2020 dell'art. 39-ter D.L. 162/2019, rendono obbligatoria, come proposto, l'adozione di misure di contenimento della spesa assumibile, nel corrente esercizio provvisorio 2021, secondo le regole della gestione provvisoria ex art. 163 TUEL.

CW

Altrettanto necessario è dare la massima attuazione a ogni misura utile alla massimizzazione delle entrate dell'Ente, con particolare attenzione alle dismissioni immobiliari programmate nel piano delle alienazioni, a valere sull'annualità 2020, e non realizzate entro la chiusura di tale esercizio, nonché sull'annualità 2021.

Le misure di contenimento della spesa e di massimizzazione delle entrate sono finalizzate a salvaguardare gli equilibri finanziari, il cui controllo è svolto, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUEL, sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario, e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

Tutto ciò premesso e considerato,


Il Dirigente del Servizio di Ragioneria

esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Napoli, 3/6/2021

Il Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Grimaldi



Osservazioni del Segretario Generale

Proposta di deliberazione del Dipartimento Ragioneria – Servizio Programmazione e Rendicontazione

(prot. n. 4 del 3/6/2021 - S.G. 239 del 3.6.2021)

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal dirigente proponente;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso nei termini di "Favorevole".

Visto il parere di regolarità contabile, che, tra l'altro, recita: *"Il prospetto del Risultato di Amministrazione Presunto al 31/12/2020 evidenzia un disavanzo di amministrazione di € 2.519.761.758,54, valore che, raffrontato al disavanzo 2019 pari a €, 2.613.197.303,16, dà luogo al presunto recupero di € 93.435.544,62. Nel precisare che rispetto alle quote di disavanzo di cui era programmato il recupero nel 2020, il presente risultato di amministrazione presunto evidenzia un mancato recupero di 74.367.929, si rappresenta quanto segue. La situazione finanziaria del comune, in concomitanza con la prechiusura dell'esercizio 2020, si caratterizza per i seguenti fattori: L'obbligo di recuperare interamente nel 2021, ai sensi dell'art. 188 TUEL la quota di disavanzo non recuperata nel 2020. La disponibilità di risorse finanziarie, da destinare alla copertura di tale onere, di importo complessivamente maggiore del presunto mancato recupero 2020; queste risorse, complessivamente superiori a 109 milioni di €, sono già state realizzate per 48 milioni [...] e sono in avanzata fase di realizzazione per 31,1 milioni, a seguito della aggiudicazione della gara di alienazione della rete del gas. La situazione di indeterminatezza del disavanzo da recuperare e del ritmo di tale recupero, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 10/2/2021 [...] La disponibilità di ulteriori risorse finanziarie destinate dallo Stato - per complessivi 500 milioni di €, con l'art.52 del D.L. 73/2021, [...] Il riparto di tale fondo avverrà con decreto ministeriale, entro 30 giorni dalla data di conversione dello stesso D.L. n. 73 approvato in data 25/5/2021, tenendo conto del maggiore disavanzo di ciascun comune. Tali risorse saranno poste a copertura delle quote di disavanzo imputate all'annualità 2021, iscrivendole - con tale destinazione - nella programmazione 2021 in sede di approvazione del prossimo bilancio di previsione. Nel contempo, l'emersione di quote di disavanzo non recuperate e l'indeterminatezza dei valori finanziari negativi, complessivi, derivante dall'avvenuta applicazione nel 2020 dell'art 39-ter D.L.16212019, rendono obbligatoria, come proposto, l'adozione di misure di contenimento della spesa assumibile, nel corrente esercizio provvisorio 2021, secondo le regole della gestione provvisoria ex art. 163. Altrettanto necessario è dare la massima attuazione a ogni misura utile alla massimizzazione delle entrate dell'Ente, con particolare attenzione alle dismissioni immobiliari programmate nel piano delle alienazioni, a valere sull'annualità 2020, e non realizzate entro la chiusura di tale esercizio, nonché sull'annualità 2021. Le misure di contenimento della spesa e di massimizzazione delle entrate sono finalizzate a salvaguardare gli equilibri finanziari il cui controllo è svolto, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUEL,[...] . Tutto ciò premesso e considerato, il Dirigente del Servizio di Ragioneria esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE".*

Atteso che con la presente proposta s'intende sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale l'allegata *"Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020"*, e gli elenchi analitici delle risorse accantonate e vincolate nel risultato di amministrazione 2020.

Con il medesimo atto, altresì, viene dato atto della provvisorietà del disavanzo presunto di € 2.519.761.758,54, corrispondente al "Totale della parte disponibile" e, pertanto, suscettibile di eventuale variazione all'esito della stesura definitiva del rendiconto di cui all'esercizio 2020, nonché che, in sede di approvazione di tale ultimo rendiconto o, se precedente, del Bilancio di Previsione riferito al triennio 2021/2023, si procederà a una verifica del ripiano delle componenti

VISTO:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

del disavanzo.

Inoltre, con la proposta si dà atto che, nel periodo intercorrente dall'esecutività della stessa e fino all'approvazione del Bilancio 2021/2023, i procedimenti di spesa a valere sull'esercizio 2021 seguiranno il regime della gestione provvisoria di bilancio ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) comportando esplicite attestazioni da parte della dirigenza responsabile in merito alla obbligatorietà e/o essenzialità della spesa.

Nelle premesse della proposta sono riportati, altresì, i riferimenti normativi e gli atti presupposti a fondamento della stessa. Si richiamano, in particolare:

- gli artt. 187 e 188 del TUEL;
- la deliberazione di C.C. n. 13 del 4/8/2020 di adozione del Rendiconto dell'esercizio 2019;
- la deliberazione di C.C. n. 25 del 10/12/2020 di adozione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- l'art. 52, co. 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che ha differito al 31 luglio il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 10/2/2021;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014, con particolare riferimento ai principi contabili applicati di cui ai paragrafi 8.11 e 9.2.14 e 9.2.27 dell'Allegato 4.2 recante "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*";
- l'art. 1, co. 897, della legge 30 dicembre 2020, n. 145.

Per i peculiari profili tecnici caratterizzanti la proposta assume particolare rilievo l'istruttoria realizzata dalla dirigenza proponente, alla quale spetta la responsabilità in merito alla regolarità tecnica, espressa nel parere di competenza reso ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL.

Richiamate le considerazioni espresse nel parere di regolarità contabile, con particolare riferimento alla necessità di adottare misure di contenimento della spesa e di massimizzazione delle entrate finalizzate a salvaguardare gli equilibri finanziari, il cui controllo è svolto, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUEL, sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario, e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, spettano all'Organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità cui s'informa l'azione amministrativa.

**VISTO:
Il Sindaco**

Il Vicesegretario Generale

Cinzia *D'Orlando*

17

Deliberazione di G. C. n. 232 del 03.06.21 composta da n. 17 pagine progressivamente numerate,

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VICE
IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 08.06.2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal al

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile